

REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
DOCENTE E RICERCATORI E DI TRE RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
NEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

ALLEGATO al Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Trieste.

Data ultimo aggiornamento: 23.09.2005

a cura della Ripartizione Affari Generali

Art. 1 Indizione delle elezioni

Le elezioni per la nomina di tre rappresentanti del personale docente e ricercatori e di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli studi di Trieste vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Il decreto rettorale fissa la data e la sede e l'orario delle elezioni, nonché la data e la sede dell'Assemblea del personale docente e dei ricercatori e dell'Assemblea del personale tecnico-amministrativo.

Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito web, nonché idonea comunicazione a tutto il personale dell'Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori

L'elettorato attivo è costituito da:

- tutti i professori di prima fascia straordinari e ordinari e i professori fuori ruolo dell'Università degli Studi di Trieste;
- tutti i professori di seconda fascia dell'Università degli Studi di Trieste. Ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori di seconda fascia;
- tutti i ricercatori dell'Università degli studi di Trieste, compresi i ricercatori a tempo determinato. Ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

Ha titolo all'elettorato passivo tutto il personale docente di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori, con l'esclusione dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo del personale tecnico amministrativo

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.

Ha titolo all'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo ed a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste, con esclusione del personale in periodo di prova.

Art. 4 Assemblee degli elettori e Commissioni Elettorali

Gli aventi diritto all'elettorato attivo, rispettivamente del personale docente e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, riuniti in due distinte Assemblee, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri effettivi e da un membro supplente; detta Commissione sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.

Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.

Le Assemblee degli aventi diritto formalizzano, secondo ordine alfabetico, l'elenco delle candidature presentate secondo le modalità di cui all'art. 5.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso due seggi elettorali, di cui uno costituito per il personale docente e ricercatore e uno per il personale tecnico amministrativo.

Delle operazioni delle Assemblee vengono redatti appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.

Art. 5 Candidature

Le candidature, per ciascuna categoria, devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui sono state fissate con decreto rettorale le Assemblee degli elettori. La presentazione delle candidature deve essere corredata da almeno 20 firme.

Ciascun elettore può sottoscrivere non più di due candidature.

Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.

Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla competente Ripartizione Affari generali che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide alle Assemblee degli elettori di cui all'art. 3.

Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 6 Liste degli elettori e schede elettorali

Gli elenchi nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo sono a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse presso la Ripartizione Affari generali e presso le Commissioni Elettorali.

Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 7 Espressione del voto

Nel locale in cui avranno svolgimento le operazioni di voto saranno affissi i manifesti con l'elenco dei candidati del personale docente e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.

Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

Qualora risultino indicate sulla scheda elettorale più di due preferenze il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 8 Validità delle elezioni

L'esito elettorale è valido qualora abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna singola categoria di elettori.

Un turno elettorale straordinario è indetto nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2 e 3. L'esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 9 Verbale delle operazioni elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto apposito verbale da ciascuna Commissione elettorale preposta in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 10 Risultato delle elezioni

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo.

A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano d'età.

Art. 11 Conclusione delle operazioni elettorali

A conclusione dello scrutinio, il Presidente di ciascuna Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, l'apposito verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nei verbali delle Commissioni Elettorali, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 12 Insediamento dei neo eletti

L'insediamento dei neo eletti nel Comitato Pari Opportunità deve avvenire, in sede di prima costituzione, nella prima seduta dell'organo, in seguito nella prima seduta utile riferita al triennio accademico per il quale i neo eletti sono stati nominati.

Art. 13 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

L'esito delle elezioni suppletive è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 14 Norma transitoria

In prima applicazione del presente regolamento, i neo eletti rappresentanti per il personale docente e ricercatore e per il personale tecnico amministrativo nel Comitato per le Pari Opportunità verranno nominati per il triennio accademico 2005- 2008.